*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I*

Anno 112° — Numero 50

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Giovedì, 25 febbraio 1971 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

1970

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. **1332**.

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ospedale di Santa Catterina », con sede in Fognano** Pag. 1035

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. **1333**.

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ospedale civile », con sede in Monticelli d'Ongina** . . Pag. 1036

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1970, n. **1334**.

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Sarnano** . Pag. 1036

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **1335**.

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Ospedale degli infermi », con sede in Finale Emilia** . . Pag. 1037

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **1336**.

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « SS. Giacomo e Filippo », con sede in Gavi** . Pag. 1037

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **1337**.

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria denominata ospedale « Santa Rita », con sede in Cascia** Pag. 1037

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **1338**.

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ospedale civico conte dottor Carlo Caracci », con sede in Gazzuolo** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1038

1971

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1971, n. **13**.

**Delimitazione dei confini tra il comune di Pomezia ed il nuovo comune di Ardea** . . . . . . . . . . Pag. 1038

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1971, n. **14**.

**Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione e di culto « Casa sollievo della sofferenza » (Opera Padre Pio da Pietralcina), con sede in S. Giovanni Rotondo** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1039

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1971.

**Scioglimento del consiglio comunale di Cepagatti.** Pag. 1039

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1971.

**Periodi medi di occupazione mensile, ai fini degli assegni familiari, per alcuni organismi cooperativi di facchinaggio e autotrasporti** . . . . . . . . . . . . . Pag. 1039

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1971.

**Periodi medi di occupazione mensile, ai fini degli assegni familiari, per alcuni organismi cooperativi di facchinaggio e trasporto** . . . . . . . . . . . . . Pag. 1040

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1971.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Stabilimento industriale S. Giuseppe molini a cilindri e pastificio di Casteltermini** . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 1041

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1971.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Zanussi grandi impianti di Pordenone - Vallenoncello** . . . . . Pag. 1041

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1971.
**Interpretazione autentica dell'art. 2 del decreto ministeriale 1° ottobre 1967, concernente le norme per l'ammissione dei veli e tele da buratti, non confezionati, nella voce n. 59.17-B della tariffa dei dazi doganali di importazione.** Pag. 1042

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1971.
**Autorizzazione all'Istituto per il credito sportivo ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dagli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614.** Pag. 1042

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1971.
**Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa proletaria di consumo in Fagnano Olona - Società cooperativa a r. l. », con sede in Fagnano Olona** Pag. 1042

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1971.
**Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina della provincia di Varese** Pag. 1043

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1971.
**Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche - Montegranaro », con sede in Civitanova Marche.** Pag. 1043

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1971.
**Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina della provincia di Gorizia** Pag. 1043

## DISPOSIZIONI E COMUNICATI

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo:** Estensione dello aiuto al magazzinaggio privato per i vini da pasto che si trovano in stretta relazione economica con i vini da pasto dei tipi R I, R III, A I, A II ed A III . Pag. 1044

**Ministero della pubblica istruzione:** Smarrimento di diplomi originali di laurea . . Pag. 1044

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:** Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di trentuno società cooperative . Pag. 1044

**Ministero dell'interno:**

Autorizzazione al comune di Fara Filiorum Petri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1045

Autorizzazione al comune di Francavilla al Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1045

Autorizzazione al comune di Fragagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1045

Autorizzazione al comune di Formello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1045

Autorizzazione al comune di Fiesso Umbertiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1045

Autorizzazione al comune di Frasso Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1045

Autorizzazione al comune di Lapedona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1045

Autorizzazione al comune di Limosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1045

Autorizzazione al comune di Loreo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1045

Autorizzazione al comune di Laurito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1045

Autorizzazione al comune di Montasola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1046

Autorizzazione al comune di Monteiasi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1046

Autorizzazione al comune di Marcaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1046

Autorizzazione al comune di Montecompatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1046

Autorizzazione al comune di Montazzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1046

Autorizzazione al comune di Monteferrante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1046

Autorizzazione al comune di Monteroni d'Arbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1046

Autorizzazione al comune di Molina Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1046

Autorizzazione al comune di Massa d'Albe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1046

Autorizzazione al comune di Montelibretti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1046

Autorizzazione al comune di Micigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 1046

Autorizzazione al comune di Navelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 1046

Autorizzazione al comune di Oliva Gessi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 1046

Autorizzazione al comune di Ofena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 1046

Autorizzazione al comune di Livinallongo del Col di Lana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1047

Autorizzazione al comune di Letino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . Pag. 1047

Autorizzazione al comune di Labro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . . . Pag. 1047

Autorizzazione al comune di Pietravairano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1047

Autorizzazione al comune di Poviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 1047

Autorizzazione al comune di Pietranico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 1047

Autorizzazione al comune di Pincara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 1047

Autorizzazione al comune di Porto Tolle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 1047

Autorizzazione al comune di Pratella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 1047

Autorizzazione al comune di Porto San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1047

Autorizzazione al comune di Quindici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 1047

Autorizzazione al comune di Roncofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1047

Autorizzazione al comune di Rocca di Papa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1047

Autorizzazione al comune di Rocca di Botte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1047

Autorizzazione al comune di Roccagiovine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . Pag. 1048

Autorizzazione al comune di Sant'Angelo d'Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1048

Autorizzazione al comune di Spoltore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 1048

Autorizzazione al comune di Serramonacesca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1048

Autorizzazione al comune di Solarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 1048

Autorizzazione al comune di Serravalle Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1048

Autorizzazione al comune di Sonnino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 1048

Autorizzazione al comune di Tredozio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 1048

Autorizzazione al comune di Uzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970 . . Pag. 1048

Autorizzazione al comune di Gavoi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1048

Autorizzazione al comune di Isili ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970 Pag. 1048

Autorizzazione al comune di Orune ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1048

Autorizzazione al comune di Orgosolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1048

Autorizzazione al comune di Orotelli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1048

Autorizzazione al comune di Selargius ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1049

Autorizzazione al comune di Santadi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1049

Autorizzazione al comune di Siniscola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1049

Autorizzazione al comune di Villacidro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970. Pag. 1049

**Ministero del tesoro:** Media dei cambi e dei titoli Pag. 1049

**Ministero delle finanze:**

Restituzioni applicabili dal 29 ottobre 1970 all'11 novembre 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2171/70 e n. 2204/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi. Pag. 1050

Restituzioni applicabili dal 12 novembre 1970 al 25 novembre 1970, a norma del Regolamento C.E.E. n. 2281/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi Pag. 1050

Restituzioni applicabili dal 16 ottobre 1970 al 22 ottobre 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 2064/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi Pag. 1051

### CONCORSI ED ESAMI

**Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali:** Concorso per l'ammissione nelle colonie marine e montane per l'estate 1971 Pag. 1052

**Ministero dell'interno:** Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª-B vacante nel comune di Ancona . . Pag. 1053

**Ministero della pubblica istruzione:** Riapertura dei termini del concorso per titoli ed esami a tre posti di direttore in prova negli istituti statali per sordomuti di Milano, Palermo e Roma . . . Pag. 1053

**Ministero della difesa:** Graduatoria dei candidati idonei al concorso per l'ammissione al 1° anno dell'Accademia di sanità militare interforze — Anno accademico 1970-71. Pag. 1053

**Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile:** Proroga del termine per la formazione della graduatoria dei progetti relativa al concorso nazionale per la progettazione di massima di una aerostazione per l'aeroporto di S. Eufemia Lamezia Terme . . . . . . Pag. 1054

**Ministero della sanità:** Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciannove posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova . . . . . . . Pag. 1054

**Ufficio medico provinciale di Genova:** Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova . . . . . . . . . . Pag. 1055

**Ufficio veterinario provinciale di Roma:** Nomina dei vincitori del concorso a quattro posti di veterinario di 3ª classe presso il comune di Roma . . . . . . Pag. 1055

### REGIONI

**Regione sarda:**

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1970, n. **40.**

**Modifiche alle leggi regionali 26 ottobre 1966, n. 10, e 1° dicembre 1967, n. 22, relative a provvedimenti per l'ammasso dei formaggi « pecorino romano » e « fiore sardo » prodotti nelle campagne 1965-66 e 1966-67** . . . Pag. 1056

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1971, n. **1.**

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971** . . . . . Pag. 1056

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. **1332.**

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ospedale di Santa Catterina », con sede in Fognano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Ravenna, in data 27 gennaio 1955, con il quale l'« Ospedale di Santa Catterina » di Fognano, è stato classificato « infermeria » ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Ravenna in data 3 aprile 1970, con il quale si attesta che l'infermeria « Ospedale di S. Catterina » di Fognano non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 26 aprile 1906;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Ospedale di Santa Catterina », con sede in Fognano (Ravenna), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ravenna;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Fognano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 26 aprile 1906.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1971*
*Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 205.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 settembre 1970, n. **1333**.

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ospedale civile », con sede in Monticelli d'Ongina.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del prefetto della provincia di Piacenza, in data 13 settembre 1940, con il quale l'« Ospedale civile » di Monticelli d'Ongina, è stato classificato « infermeria » ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;
Visto il provvedimento del medico provinciale di Piacenza, in data 30 giugno 1970, con il quale si attesta che l'infermeria « Ospedale civile » di Monticelli d'Ongina non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti richiesti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 8 novembre 1878;
Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;
Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Ospedale civile », con sede in Monticelli d'Ongina (Piacenza), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Piacenza;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Monticelli d'Ongina;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 8 novembre 1878.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 settembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1971*
*Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 206.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 settembre 1970, n. **1334**.

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Sarnano.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il provvedimento del medico provinciale di Macerata in data 1° settembre 1970, con il quale si attesta che l'ospedale civile di Sarnano non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificato tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 12 aprile 1885;
Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;
Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Sarnano (Macerata), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Macerata;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Sarnano;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 12 aprile 1885.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1971*
*Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 208.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **1335**.

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'« Ospedale degli infermi », con sede in Finale Emilia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Modena in data 25 novembre 1969, con il quale si attesta che l'ospedale denominato « Ospedale degli infermi » di Finale Emilia non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificato tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 12 agosto 1908, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Ospedale degli infermi », con sede in Finale Emilia (Modena), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Modena;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Finale Emilia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 12 agosto 1908 e modificato con regio decreto 29 giugno 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1971*
*Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 204.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **1336**.

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « SS. Giacomo e Filippo », con sede in Gavi.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del prefetto della provincia di Alessandria, in data 5 febbraio 1941, con il quale l'ospedale « SS. Giacomo e Filippo » di Gavi è stato classificato « infermeria » ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Alessandria, in data 27 giugno 1970, con il quale si attesta che l'infermeria « SS. Giacomo e Filippo » di Gavi non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 4 giugno 1908;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « SS. Giacomo e Filippo », con sede in Gavi (Alessandria), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Alessandria;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Gavi;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 4 giugno 1908.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1971*
*Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 207.* — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **1337**.

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria denominata ospedale « Santa Rita », con sede in Cascia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Perugia in data 9 settembre 1970, con il quale l'ospedale « Santa Rita » di Cascia, è stato classificato « ora per allora » infermeria ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Perugia, in data 4 aprile 1969, con il quale si attesta che l'infermeria denominata ospedale « Santa Rita » di Cascia non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria denominata ospedale « Santa Rita », con sede in Cascia (Perugia), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Perugia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Cascia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1964, registrato alla Corte dei conti il 3 settembre 1964, registro n. 29 Interno, foglio n. 52.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1971*
*Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 209.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1970, n. **1338**.

**Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria « Ospedale civico conte dottor Carlo Caracci », con sede in Gazzuolo.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Mantova, in data 7 giugno 1965, con il quale lo « Ospedale civico conte dottor Carlo Caracci » di Gazzuolo (Mantova), è stato classificato « infermeria » ai sensi del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631;

Visto il provvedimento del medico provinciale di Mantova, in data 28 febbraio 1969, con il quale si attesta che l'infermeria « Ospedale civico conte dottor Carlo Caracci » di Gazzuolo non è, allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 7 marzo 1912;

Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;

Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria « Ospedale civico conte dottor Carlo Caracci », con sede in Gazzuolo (Mantova), di cui alle premesse, è dichiarata ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Mantova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Gazzuolo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 7 marzo 1912.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1970

SARAGAT

MARIOTTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1971*
*Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 210.* — CARUSO

---

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 gennaio 1971, n. **13**.

**Delimitazione dei confini tra il comune di Pomezia ed il nuovo comune di Ardea.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 maggio 1970, n. 242, con la quale la frazione Ardea, in provincia di Roma, è stata distaccata dal comune di Pomezia e costituita in comune autonomo con la medesima denominazione di « Ardea »;

Visto l'art. 2 della legge anzidetta;

Visto il processo verbale in data 24 settembre 1970 relativo all'accordo intervenuto, in merito alla delimitazione territoriale, fra le rappresentanze amministrative dei due comuni;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

La delimitazione territoriale fra i comuni di Ardea e Pomezia è quella risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini, annesse al presente decreto.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 gennaio 1971

SARAGAT

RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 20 *febbraio* 1971
*Atti del Governo, registro n.* 240, *foglio n.* 203. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1971, n. **14.**

**Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di religione e di culto « Casa sollievo della sofferenza » (Opera Padre Pio da Pietralcina), con sede in S. Giovanni Rotondo.**

N. 14. Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1971, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di religione e di culto « Casa sollievo della sofferenza » (Opera Padre Pio da Pietralcina), con sede in S. Giovanni Rotondo (Foggia). Viene, inoltre, approvato lo statuto della fondazione stessa.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 19 *febbraio* 1971
*Atti del Governo, registro n.* 240, *foglio n.* 201. — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 febbraio 1971.

**Scioglimento del consiglio comunale di Cepagatti.**

*Al Presidente della Repubblica*

Il consiglio comunale di Cepagatti (Pescara) — al quale la legge assegna 20 membri — è risultato composto, dopo le elezioni del 7 giugno 1970, di vari gruppi minoritari, i cui discordi orientamenti non hanno reso possibile, nonostante la diffida del prefetto, l'elezione del sindaco e della giunta e, conseguentemente, il funzionamento stesso dell'amministrazione.

Infatti, le adunanze consiliari, all'uopo tenute nei giorni 19 e 26 settembre 1970, si concludevano con esito negativo.

Allo scopo, allora, di porre il consiglio di fronte alle responsabilità ad esso derivanti dall'inosservanza di precisi obblighi di legge, il prefetto — con decreto n. 3404 in data 1° ottobre 1970, fatto notificare a tutti i consiglieri — disponeva due successive convocazioni di quell'organo per il 9 e 17 ottobre 1970, ai fini della elezione del sindaco e della giunta, con l'esplicita diffida — ai sensi e per gli effetti dell'art. 323 del testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, della legge comunale e provinciale — che, qualora anche tali adunanze fossero riuscite infruttuose, egli avrebbe promosso lo scioglimento del consiglio comunale.

Neppure tale estremo tentativo, però, sortiva gli effetti voluti, in quanto le due sedute risultavano, ancora una volta, infruttuose.

Il prefetto, pertanto, considerato che il predetto consiglio ha persistito — nonostante formale diffida — nel violare un tassativo obbligo di legge, e che la conseguente paralisi funzionale costituisce grave pregiudizio per gli interessi dell'ente, con rapporto in data 21 ottobre 1970, ha proposto, a norma del citato art. 323, lo scioglimento del consiglio stesso, provvedendo, nel contempo, alla sospensione di esso ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839.

Attesa la manifesta inadempienza del consiglio comunale di Cepagatti in ordine ad un preciso ed essenziale obbligo prescritto dalla legge, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

In tali sensi si è anche pronunciato il Consiglio di Stato col parere espresso nell'adunanza del 4 dicembre 1970.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cepagatti (Pescara) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune, nella persona del direttore di sezione dott. Giacomo Peca, in servizio presso la prefettura di Pescara.

Roma, addì 6 febbraio 1971

*Il Ministro*: RESTIVO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che, malgrado la formale diffida del prefetto, il consiglio comunale di Cepagatti (Pescara) non ha provveduto alla elezione del sindaco e della giunta negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Udito il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio di Stato, nell'adunanza del 4 dicembre 1970;

Visti gli articoli 323 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cepagatti (Pescara) è sciolto.

Art. 2.

Il direttore di sezione dott. Giacomo Peca è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 1971

SARAGAT

RESTIVO

**(2082)**

DECRETO MINISTERIALE 9 gennaio 1971.

**Periodi medi di occupazione mensile, ai fini degli assegni familiari, per alcuni organismi cooperativi di facchinaggio e autotrasporti.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per gli organismi cooperativi di seguito riportati e la loro decorrenza sono determinati come segue:

*Milano*:

Carovana facchini Magolfa - Milano: giornate 24, decorrenza 15 febbraio 1969;

Carovana facchini Pugliesi - Milano: giornate 20, decorrenza 2 novembre 1968.

*Pescara*:

Carovana facchini « Cappelle sul Tavo » - Pescara: giornate 18, dal 2 gennaio 1969 al 31 gennaio 1970 (cessazione attività).

*Ravenna*:

« Gruppo autotrasportatori materiali » Faenza GAM Faenza: giornate 23, decorrenza 1° agosto 1969;

Gruppo paratori Faenza - Faenza: giornate 16, decorrenza 1° novembre 1969.

*Reggio Emilia*:

Carovana facchini - Guastalla: giornate 22, decorrenza 1° ottobre 1969.

*Roma*:

Compagnia trasporti locali « Civitavecchia » - Civitavecchia: giornate 23, decorrenza 3 giugno 1969.

*Bologna*:

Gruppo facchini « Due Torri » - Bologna: giornate 20, decorrenza 1° ottobre 1968;

Gruppo piccoli autotrasportatori - Altedo: giornate 22, decorrenza 1° novembre 1969;

Gruppo autotrasporti Mezzolara - Mezzolara di Budrio: giornate 20, decorrenza 1° novembre 1969.

*Firenze*:

Carovana facchini « La Libertà » - Firenze: giornate 20, decorrenza 1° novembre 1969;

Carovana facchini - « Pignone » - Firenze: giornate 25, decorrenza 1° novembre 1969;

Carovana facchini - Empoli: giornate 24, decorrenza 1° novembre 1969;

Carovana facchini - Montelupo Fiorentino: giornate 22, decorrenza 1° febbraio 1970.

*Milano*:

Carovana facchini « Abo-aurora » - Milano: giornate 20, decorrenza 1° febbraio 1969;

Carovana facchini « La Bergamasca » - Milano: giornate 20, decorrenza dal 1° febbraio 1969 al 31 dicembre 1969 (cessazione attività);

Carovana facchini « La Corridoni » - Milano: giornate 20, decorrenza 1° luglio 1968;

Carovana facchini « Monte Cimone » - Milano: giornate 23, decorrenza 13 ottobre 1968;

Carovana facchini « Zama » - Milano: giornate 18, decorrenza 1° luglio 1968.

*Roma*:

Compagnia trasportatori locali « Casilina » - Roma: giornate 24, decorrenza 1° marzo 1969;

Compagnia trasportatori locali « S. Pietro » - Roma: giornate 25, decorrenza 1° maggio 1969;

Compagnia trasportatori locali « Scalo Centrale » - Roma: giornate 24, decorrenza 1° aprile 1969.

*Taranto*:

Carovana di carico e scarico « Giuseppe Verdi » - Taranto: giornate 25, decorrenza 5 febbraio 1969.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: RAMPA

(1180)

---

DECRETO MINISTERIALE 11 gennaio 1971.

**Periodi medi di occupazione mensile, ai fini degli assegni familiari, per alcuni organismi cooperativi di facchinaggio e trasporto.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, relativo alla determinazione dei periodi di occupazione media mensile per particolari categorie di lavoratori;

Visti gli accordi stipulati con l'intervento delle organizzazioni sindacali interessate;

Sentito il comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini dell'applicazione delle norme sugli assegni familiari i periodi medi di occupazione mensile per gli organismi cooperativi di seguito riportati e la loro decorrenza sono determinati come segue:

*Ancona*:

Carovana facchini - Montecarotto: giornate 20, decorrenza 1° giugno 1969.

*Caltanissetta*:

Carovana facchini « S. Leonardo » - Serradifalco: giornate 14, decorrenza dal 1° luglio 1969 al 31 agosto 1969.

*Cremona*:

Carovana facchini « Labor » - Crema: giornate 22, decorrenza 1° marzo 1969.

*Ferrara*:

Carovana autonoma facchini - Ferrara: giornate 25, decorrenza 1° settembre 1969;

Carovana facchini « Filippo Corridoni » - Ferrara: giornate 22, decorrenza 1° giugno 1969.

*Foggia*:

Carovana facchini « S. Andrea » - Foggia: giornate 25, decorrenza 1° giugno 1968;

Compagnia barrocciai « S. Andrea » - Manfredonia: giornate 24, decorrenza 1° ottobre 1968.

*L'Aquila*:
Carovana mulattieri - Castellafiume:
giornate 25, decorrenza 1° maggio 1968.

*Latina*:
Carovana facchini « La Veneta » - Latina Scalo:
giornate 25, decorrenza 1° settembre 1969.

*Lecce*:
Carovana autotrasportatori « AL.TI.CO. » - Tiggiano:
giornate 25, decorrenza 1° febbraio 1969;
Carovana facchini « Torrepinta » - Martano:
giornate 25, decorrenza 1° gennaio 1969.

*Mantova*:
Carovana facchini - Pegognaga:
giornate 22, decorrenza 1° gennaio 1969;
Carovana facchini « Governolo » di Garolda - Roncoferraro:
giornate 10, decorrenza 1° marzo 1969.

*Matera*:
Cooperativa facchini « B. Buozzi » - Policoro:
giornate 20, decorrenza 1° febbraio 1969.

*Parma*:
Carovana facchini addetta al facchinaggio leggero mercato ortofrutticolo - Parma:
giornate 12, dal 1° aprile al 31 ottobre di ogni anno; giornate 21, dal 1° novembre al 31 marzo di ogni anno, decorrenza 1° aprile 1969.

*Roma*:
Cooperativa « C.S.C. » carichi scarichi, consegne - autotrasporti - Roma:
giornate 18, decorrenza 1° giugno 1968;
Compagnia facchini « la Nuovissima » - Roma:
giornate 20, decorrenza 3 ottobre 1968;
Cooperativa « Papareschi » esercente autotrasporti - Roma:
giornate 13, decorrenza dal 17 luglio 1967 al 31 dicembre 1968;
giornate 16, decorrenza 1° gennaio 1969;
Compagnia trasportatori locali « Olimpia » - Roma:
giornate 24, decorrenza 1° febbraio 1969.

*Salerno*:
Carovana facchini « Labor » - S. Egidio Monte Albino:
giornate 24, decorrenza 2 gennaio 1969;
Carovana facchini « S. Lorenzo » - S. Egidio Monte Albino:
giornate 24, decorrenza 2 novembre 1968.

*Verona*:
Coop. Cernitrici frutta CO.CER.FRUTTA Soc. coop. a r. l. presso mercato ortofrutticolo - Verona:
giornate 20, decorrenza 3 giugno 1968.

*Viterbo*:
Carovana facchini « La Martana » - Marta:
giornate 14, decorrenza 1° maggio 1967.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 gennaio 1971

p. *Il Ministro*: RAMPA

(1181)

---

DECRETO MINISTERIALE 15 gennaio 1971.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Stabilimento industriale S. Giuseppe molini a cilindri e pastificio di Casteltermini.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni per gli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la ditta Stabilimento industriale S. Giuseppe molini a cilindri e pastificio di Casteltermini (Agrigento) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta Stabilimento industriale S. Giuseppe molini a cilindri e pastificio di Casteltermini (Agrigento).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 30 giugno 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1971

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
GIOLITTI

*Il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

(1193)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 gennaio 1971.

**Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Zanussi grandi impianti di Pordenone - Vallenoncello.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Considerato che la S.p.a. Zanussi grandi impianti di Pordenone - Vallenoncello ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessatè;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della S.p.a. Zanussi grandi impianti di Pordenone - Vallenoncello.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 31 agosto 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 gennaio 1971

*Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
DONAT-CATTIN

*Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica*
GIOLITTI

*Il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

*Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
GAVA

(1194)

---

DECRETO MINISTERIALE 22 gennaio 1971.

**Interpretazione autentica dell'art. 2 del decreto ministeriale 1° ottobre 1967, concernente le norme per l'ammissione dei veli e tele da buratti, non confezionati, nella voce n. 59.17-B della tariffa dei dazi doganali di importazione.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 1° ottobre 1967, n. 8067, che detta norme per l'ammissione di veli e tele da buratti, non confezionati, nella voce n. 59.17-B della tariffa dei dazi doganali di importazione;

Considerato che la marcatura è stata prescritta allo scopo di impedire che i veli e le tele da buratti, ammessi al trattamento daziario preferenziale della voce n. 59.17-B, possano essere impiegati per scopi diversi;

Considerato che la distanza fra due motivi consecutivi, prevista dall'art. 2 del suddetto decreto, deve intendersi come distanza massima, poichè una marcatura più ravvicinata garantisce maggiormente l'effettivo impiego dei manufatti come veli e tele da buratti;

Decreta:

*Articolo unico.*

La dizione « uguale a un metro » di cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 1° ottobre 1967 deve intendersi riferita alla distanza massima fra due motivi consecutivi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1971

*Il Ministro*: PRETI

(1160)

---

DECRETO MINISTERIALE 26 gennaio 1971.

**Autorizzazione all'Istituto per il credito sportivo ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dagli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614.**

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 luglio 1966, n. 614, recante interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale;

Visto in particolare l'art. 6 della citata legge n. 614, il quale dopo aver previsto, al primo comma, finanziamenti a tasso agevolato alle iniziative turistiche, stabilisce, al terzo comma, che alla concessione dei mutui provvedono gli Istituti abilitati all'esercizio del credito alberghiero e turistico, all'uopo autorizzati con decreto del Ministro per il tesoro;

Visto il proprio decreto n. 251171 in data 19 gennaio 1968, con il quale sono stati designati gli istituti autorizzati ad effettuare le operazioni di credito alberghiero previste dagli articoli 6 e 12 della citata legge n. 614;

Considerato che l'Istituto per il credito sportivo ha chiesto di essere autorizzato ad effettuare i finanziamenti predetti, i quali, ai sensi della ripetuta legge numero 614, possono essere destinati, tra l'altro, alla realizzazione di opere, servizi ed impianti complementari alle attività turistiche;

Decreta:

Art. 1.

L'Istituto per il credito sportivo è autorizzato ad effettuare le operazioni di credito turistico-alberghiero previste dagli articoli 6 e 12 della legge 22 luglio 1966, n. 614.

Art. 2.

L'intervento dell'Istituto per il credito sportivo nelle operazioni creditizie contemplate dagli articoli 6 e 12 della predetta legge n. 614 è subordinato all'osservanza delle limitazioni stabilite per l'Istituto stesso da norme legislative e statutarie.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 gennaio 1971

*Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

(1157)

---

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1971.

**Liquidazione coatta amministrativa della società « Cooperativa proletaria di consumo in Fagnano Olona - Società cooperativa a r. l. », con sede in Fagnano Olona.**

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata il 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 ottobre 1970 alla società « Cooperativa proletaria di consumo in Fagnano Olona - Società cooperativa a r. l. », con sede in Fagnano Olona (Varese), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società « Cooperativa proletaria di consumo in Fagnano Olona - Società cooperativa a r. l. », con sede in Fagnano Olona (Varese), costituita per rogito notaio dott. Federico Guasti in data 11 settembre 1907 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avvocato Gian Luigi Ceriotti ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 gennaio 1971

*Il Ministro*: DONAT-CATTIN

**(1191)**

---

DECRETO MINISTERIALE 5 febbraio 1971.

**Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina della provincia di Varese.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968;

Vista la nota n. 105 del 14 gennaio 1971, con la quale il veterinario provinciale di Varese chiede per tale provincia il riconoscimento di « territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina »;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Varese è dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 febbraio 1971

*Il Ministro*: MARIOTTI

**(1963)**

---

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1971.

**Rinnovo del collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche - Montegranaro », con sede in Civitanova Marche.**

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il regio decreto-legge 29 gennaio 1934, n. 454, convertito nella legge 5 luglio 1934, n. 1607, sulla disciplina delle fiere, mostre ed esposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1955, n. 1386, col quale è stata riconosciuta la personalità giuridica all'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche-Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, e ne è stato approvato lo statuto;

Visto il proprio decreto 11 aprile 1967, riguardante la nomina, per un triennio, del collegio dei revisori dei conti dell'ente;

Ritenuta la necessità di rinnovare il predetto collegio, ai sensi dell'art. 12 dello statuto;

Viste le designazioni delle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il collegio dei revisori dei conti dell'ente autonomo « Mostra-mercato nazionale della calzatura Civitanova Marche - Montegranaro », con sede in Civitanova Marche, è composto come segue:

*Membri effettivi*:

Avallone dott. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con funzioni di presidente;

Uncinetti Rinaldelli per. agr. Giovanni, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata;

Michelangeli Prosperi rag. Dante, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ascoli Piceno;

Buffoni cav. uff. Raoul, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Macerata;

Maragna Alfredo, in rappresentanza dell'amministrazione provinciale di Ascoli Piceno.

*Membri supplenti*:

Padolecchia dott. Michele, in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Calcagni rag. Antonio, in rappresentanza della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Macerata.

I membri del collegio restano in carica tre anni, con decorrenza dalla data del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1971

*Il Ministro*: GAVA

**(1589)**

---

DECRETO MINISTERIALE 6 febbraio 1971.

**Dichiarazione di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina della provincia di Gorizia.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 33;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1968;

Vista la nota n. 6.1.553 dell'11 gennaio 1971, con la quale il veterinario provinciale di Gorizia chiede per tale provincia il riconoscimento di territorio ufficialmente indenne da tubercolosi bovina;

Considerato che il tasso di infezione tubercolare rilevato negli allevamenti bovini del territorio sopra citato è inferiore all'uno per cento;

Decreta:

Il territorio della provincia di Gorizia è dichiarato ufficialmente indenne da tubercolosi bovina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 febbraio 1971

*Il Ministro*: MARIOTTI

**(1964)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

**Estensione dell'aiuto al magazzinaggio privato per i vini da pasto che si trovano in stretta relazione economica con i vini da pasto dei tipi R I, R III, A I, A II ed A III.**

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, sulla istituzione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1970, con cui sono stati affidati all'A.I.M.A. i compiti relativi agli interventi di mercato ed agli altri adempimenti previsti per gli organismi di intervento dai regolamenti delle Comunità economiche europee nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento C.E.E. n. 816/70 del 28 aprile 1970, relativo a disposizioni complementari in materia di organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed in particolare gli articoli 5 e 6 contenenti disposizioni sulla concessione di aiuti al magazzinaggio privato dei vini da pasto, in base a contratti stipulati tra il produttore proprietario del vino e l'organismo di intervento a richiesta del produttore stesso;

Visto il regolamento C.E.E., n. 945/70 del 26 maggio 1970 che determina i tipi di vino da pasto;

Visto il regolamento C.E.E., n. 1437/70 del 20 luglio 1970, relativo ai contratti di magazzinaggio per il vino da pasto;

Vista la propria deliberazione in data 17 settembre 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 5 ottobre 1970, recante le condizioni per la concessione dell'aiuto al magazzinaggio privato del vino da pasto dei tipi R I, A I ed A II, stabilito dal regolamento C.E.E. n. 1580/70 del 4 agosto 1970;

Vista la propria deliberazione in data 20 novembre 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 318 del 17 dicembre 1970 recante le condizioni per la concessione dell'aiuto al magazzinaggio privato del vino comune da pasto dei tipi R III e dei tipi rossi o rosati e bianchi diversi da quelli R I ed A I ed aventi una stretta relazione economica con essi, di cui ai regolamenti C.E.E. n. 2215/70 del 30 ottobre 1970 e n. 2232/70 del 3 novembre 1970;

Vista la propria deliberazione in data 22 dicembre 1970 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana recante le condizioni per l'estensione dell'aiuto al magazzinaggio privato del vino da pasto al tipo di vino comune da pasto A III;

Visto il regolamento C.E.E. n. 2699/70 del 30 dicembre 1970 che modifica il campo d'applicazione del citato regolamento C.E.E. 2232/70;

Ritenuta pertanto la necessità di dare applicazione al citato regolamento C.E.E. n. 2232/70 secondo le modificazioni apportate con il citato regolamento C.E.E. n. 2699/70 e di modificare conseguenzialmente la citata deliberazione 20 novembre 1970;

Nell'adunanza del 15 gennaio 1971

Ha deliberato:

L'art. 1 della deliberazione adottata in data 20 novembre 1970, citata in premessa, è sostituito dal seguente:

« 1. Le condizioni di concessione dell'aiuto al magazzinaggio privato dei vini da pasto stabilite con la deliberazione 17 settembre 1970, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 251 del 5 ottobre 1970, sono applicabili anche al tipo di vino da pasto R III nonchè ai seguenti vini da pasto:

rossi o rosati diversi da quelli dei tipi R I ed R III ed aventi gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 9,5 gradi nè superiore a 12,9 gradi;

bianchi diversi da quelli dei tipi A I, A II ed A III ed aventi gradazione alcolometrica effettiva non inferiore a 9,5 gradi nè superiore a 14 gradi ».

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 gennaio 1971

*Il Ministro presidente*: NATALI

**(1901)**

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Smarrimento di diplomi originali di laurea**

La dott.ssa Rosaria Amoroso nata Maresca, nata a Bologna il 9 novembre 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Bologna il 10 novembre 1939.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(1078)**

Il dott. Ibrahim Mohamed Zabarah, nato a Sanàa (Jemen) il 24 agosto 1940, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in scienze politiche conseguito presso l'Università di Roma il 16 novembre 1967.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

**(1079)**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento, senza nomina di commissari liquidatori, di trentuno società cooperative**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 16 gennaio 1971 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) « Assistenza controllo imbarchi sbarchi portuali », con sede in Venezia, costituita per rogito Voltolina in data 10 novembre 1947, rep. 18309;

2) edil. « Concordia », fra dipendenti provveditorato al porto di Venezia, con sede in Venezia, costituita per rogito Gallimberti in data 5 agosto 1965, rep. 16523;

3) « C.E.L. - Cooperativa edilizia lavoratori » con sede in Venezia, costituita per rogito Sandi in data 4 dicembre 1965, rep. 7895;

4) edil « Fides », con sede in Venezia, costituita per rogito Michieli in data 11 gennaio 1963, rep. 12338;

5) « Rinascita Pesca », con sede in Chioggia (Venezia), costituita per rogito Colombis in data 5 aprile 1958, rep. 8891;

6) di «consumo di Colle S. Lucia », con sede in Colle S. Lucia (Belluno), costituita per rogito da Borso in data 23 dicembre 1945, rep. 11903;

7) agricola latteria di Sant'Andrea di Gosaldo già Società anonima cooperativa latteria di S. Andrea di Gosaldo, con sede in S. Andrea di Gosaldo (Belluno), costituita per rogito Polacco in data 15 maggio 1888, rep. 1136;

8) agricola « Latteria sociale Turnaria cooperativa di Meano », con sede in Meano di S. Giustina Bellunese (Belluno), costituita per rogito Soccal in data 28 marzo 1962, rep. 17681;

9) edil « Palladio », con sede in Piombino Dese (Padova), costituita per rogito Girardi in data 10 dicembre 1964, rep. 7832;

10) « Vaspital - Valorizzazione spiagge italiane », con sede in Castelfranco Veneto (Treviso), costituita per rogito Chiavacci in data 25 luglio 1966, rep. 28190;.

11) agricola « S. Biagio già Agricola ICTA », con sede in Ogliano di Conegliano (Treviso), costituita per rogito Vascellare in data 21 settembre 1958, rep. 17614;

12) « C L C - Officina di Loria », con sede in Loria (Treviso), costituita per rogito Chiavacci in data 10 agosto 1966, rep. 28273;

13) « Cooperativa latteria sociale Turnaria di Valle di Monfumo », con sede in Monfumo (Treviso), costituita per rogito Pasini in data 5 gennaio 1950, rep. 12483;

14) « Cooperativa spaccio alimentare del popolo », con sede in Cadidavid di Verona, costituita per rogito Cazzola in data 17 luglio 1947, rep. 4755;

15) edil. « Dauna Verona », con sede in Verona, costituita per rogito Innocenzi in data 19 gennaio 1955, rep. 611;

16) edil. « Campo Marte », con sede in Verona, costituita per rogito Dioguardi in data 16 gennaio 1959, rep. 18171;

17) edil. « Aurelia Verona 63 », con sede in Verona, costituita per rogito Tomezzoli in data 21 dicembre 1962, rep. 19656;

18) di produzione e lavoro « La Costa », con sede in Boscochiesanuova contrada Costa (Verona), costituita per rogito Mazzotta in data 25 febbraio 1966, rep. 85473;

19) « C.E.D.E.L. - Cooperativa edilizia dipendenti enti locali », con sede in Casaleone (Verona), costituita per rogito Nicoli in data 12 novembre 1966, rep. 46233;

20) agricola « Uovo d'oro », con sede in S. Pietro di Lavagno (Verona), costituita per rogito Carbognin in data 23 luglio 1963, rep. 63266;

21) di produzione e lavoro « C.L.E.S.I. - Cooperativa lavori edili stradali idrici », con sede in Pacengo di Lazise (Verona), costituita per rogito Colozza in data 22 dicembre 1952, rep. 3956;

22) edilizia « San Cristoforo », con sede in Domeghiara di S. Ambrogio di Valpolicella (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 17 febbraio 1965, rep. 24236;

23) edilizia « Sambonifacese », fra dipendenti statali, con sede in San Bonifacio (Verona), costituita per rogito Zordan in data 31 luglio 1961, rep. 7558;

24) edilizia « Elbarana », con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Bernardelli in data 27 febbraio 1964, rep. 18106;

25) di produzione e lavoro « Marmolada », con sede in San Martino Buon Albergo (Verona), costituita per rogito Mazzotta in data 12 aprile 1967, rep. 97405;

26) edilizia « Grifo », con sede in Arzignano (Vicenza), costituita per rogito Pagani in data 6 settembre 1963, rep. 10753;

27) edil. « Eden », con sede in Montecchio Maggiore (Vicenza), costituita per rogito Pagani in data 28 giugno 1965, rep. 14910;

28) edilizia « Jolly », con sede in Valdagno (Vicenza), costituita per rogito Lupi in data 4 maggio 1965, rep. 16010;

29) agricola « Santo Stefano », con sede in Decimoputzu (Cagliari), costituita per rogito Contu in data 24 gennaio 1966, rep. 72021;

30) agricola « Viticultori Sant'Isidoro », con sede in Senorbì (Cagliari), costituita per rogito Bonu in data 2 febbraio 1963, rep. 5231;

31) agricola « Monte Acuto », con sede in Berchidda (Sassari), costituita per rogito Luridiana in data 21 dicembre 1947, rep. 7198.

**(1052)**

# MINISTERO DELL'INTERNO

## Autorizzazione al comune di Fara Filiorum Petri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1971, il comune di Fara Filiorum Petri (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.496.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1693)**

## Autorizzazione al comune di Francavilla al Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1971, il comune di Francavilla al Mare (Chieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.594.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1694)**

## Autorizzazione al comune di Fragagnano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Fragagnano (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.428.768, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1695)**

## Autorizzazione al comune di Formello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Formello (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 49.077.069, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1696)**

## Autorizzazione al comune di Fiesso Umbertiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Fiesso Umbertiano (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.242.820, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1697)**

## Autorizzazione al comune di Frasso Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Frasso Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.080.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1698)**

## Autorizzazione al comune di Lapedona ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Lapedona (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.156.415, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1699)**

## Autorizzazione al comune di Limosano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1971, il comune di Limosano (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.985.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1700)**

## Autorizzazione al comune di Loreo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Loreo (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50.860.621, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1701)**

## Autorizzazione al comune di Laurito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Laurito (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.027.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1702)**

**Autorizzazione al comune di Montasola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Montasola (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.463.510, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1706)**

**Autorizzazione al comune di Monteiasi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Monteiasi (Taranto), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.444.380, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1707)**

**Autorizzazione al comune di Marcaria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Marcaria (Mantova), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.335.370, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1708)**

**Autorizzazione al comune di Montecompatri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Montecompatri (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 32.418.330, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1709)**

**Autorizzazione al comune di Montazzoli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1971, il comune di Montazzoli (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.520.730, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1710)**

**Autorizzazione al comune di Monteferrante ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 10 febbraio 1971, il comune di Monteferrante (Chieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.619.880 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mututante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1711)**

**Autorizzazione al comune di Monteroni d'Arbia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Monteroni d'Arbia (Siena), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.213.225, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1712)**

**Autorizzazione al comune di Molina Aterno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Molina Aterno (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.002.960, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1713)**

**Autorizzazione al comune di Massa d'Albe ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Massa d'Albe (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.744.500, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso; a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1714)**

**Autorizzazione al comune di Montelibretti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Montelibretti (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.271.925, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1715)**

**Autorizzazione al comune di Micigliano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Micigliano (Rieti), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.543.989, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1716)**

**Autorizzazione al comune di Navelli ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Navelli (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.299.290, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1717)**

**Autorizzazione al comune di Oliva Gessi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Oliva Gessi (Pavia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.705.626, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1718)**

**Autorizzazione al comune di Ofena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Ofena (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.204.505, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1719)**

**Autorizzazione al comune di Livinallongo del Col di Lana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.540.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1703)

**Autorizzazione al comune di Letino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Letino (Caserta) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.637.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1704)

**Autorizzazione al comune di Labro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Labro (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.015.830, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1705)

**Autorizzazione al comune di Pietravairano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Pietravairano (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.557.145, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1720)

**Autorizzazione al comune di Poviglio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Poviglio (Reggio Emilia), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.760.355, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1721)

**Autorizzazione al comune di Pietranico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Pietranico (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.442.275 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1722)

**Autorizzazione al comune di Pincara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Pincara (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.873.538, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1723)

**Autorizzazione al comune di Porto Tolle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Porto Tolle (Rovigo), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 183.423.123, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1724)

**Autorizzazione al comune di Pratella ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Pratella (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.882.080, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1725)

**Autorizzazione al comune di Porto San Giorgio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 9 febbraio 1971, il comune di Porto San Giorgio (Ascoli Piceno), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 126.818.180, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1726)

**Autorizzazione al comune di Quindici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Quindici (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.826.940, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1727)

**Autorizzazione al comune di Roncofreddo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Roncofreddo (Forlì), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.001.550, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1728)

**Autorizzazione al comune di Rocca di Papa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Rocca di Papa (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.844.900, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1729)

**Autorizzazione al comune di Rocca di Botte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Rocca di Botte (L'Aquila), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.846.670 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1730)

**Autorizzazione al comune di Roccagiovine ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Roccagiovine (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.338.520, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1731)

**Autorizzazione al comune di Sant'Angelo d'Alife ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Sant'Angelo d'Alife (Caserta), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.737.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1732)

**Autorizzazione al comune di Spoltore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Spoltore (Pescara), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.905.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1733)

**Autorizzazione al comune di Serramonacesca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 12 febbraio 1971, il comune di Serramonacesca (Pescara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.149.455, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1734)

**Autorizzazione al comune di Solarolo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Solarolo (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.615.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1777)

**Autorizzazione al comune di Serravalle Pistoiese ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Serravalle Pistoiese (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.797.720, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1778)

**Autorizzazione al comune di Sonnino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Sonnino (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.243.600, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1779)

**Autorizzazione al comune di Tredozio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Tredozio (Forlì) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.494.445, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1780)

**Autorizzazione al comune di Uzzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 13 febbraio 1971, il comune di Uzzano (Pistoia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.280.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1781)

**Autorizzazione al comune di Gavoi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1971, il comune di Gavoi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.390.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1785)

**Autorizzazione al comune di Isili ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1971, il comune di Isili (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.360.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1786)

**Autorizzazione al comune di Orune ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1971, il comune di Orune (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.960.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1787)

**Autorizzazione al comune di Orgosolo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1971, il comune di Orgosolo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1788)

**Autorizzazione al comune di Orotelli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1971, il comune di Orotelli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 6.480.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(1789)

**Autorizzazione al comune di Selargius ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1971, il comune di Selargius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.063.395, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1790)**

**Autorizzazione al comune di Santadi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1971, il comune di Santadi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.071.891, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1791)**

**Autorizzazione al comune di Siniscola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1971, il comune di Siniscola (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 5.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'impórto del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1792)**

**Autorizzazione al comune di Villacidro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970**

Con decreto ministeriale in data 11 febbraio 1971, il comune di Villacidro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 4.785.671, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

**(1793)**

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 37

**Corso dei cambi del 24 febbraio 1971 presso le sottoindicate borse valori**

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA . | 621,83 | 622,20 | 622,28 | 622,50 | 622,20 | 621,82 | 622,37 | 622,50 | 621,83 | 622,15 |
| Dollaro canadese | 620 — | 618,70 | 618 — | 619 — | 618 — | 620 — | 618,90 | 619 — | 620 — | 618,60 |
| Franco svizzero . | 144,77 | 144,85 | 144,90 | 144,93 | 144,85 | 144,76 | 144,91 | 144,93 | 144,77 | 144,83 |
| Corona danese | 83,11 | 83,17 | 83,20 | 83,215 | 83,15 | 83,10 | 83,20 | 83,215 | 83,11 | 83,15 |
| Corona norvegese . | 87,05 | 87,15 | 87,15 | 87,175 | 87,10 | 87,05 | 87,17 | 87,175 | 87,05 | 87,10 |
| Corona svedese . | 120,46 | 120,59 | 120,54 | 120,595 | 120,50 | 120,45 | 120,575 | 120,595 | 120,46 | 120,46 |
| Fiorino olandese | 173,05 | 173,08 | 173,15 | 173,17 | 173,10 | 173,05 | 173,15 | 173,17 | 173,05 | 173,05 |
| Franco belga . | 12,53 | 12,538 | 12,5425 | 12,5435 | 12,54 | 12,53 | 12,54625 | 12,5435 | 12,53 | 12,53 |
| Franco francese | 112,75 | 112,83 | 112,87 | 112,88 | 112,80 | 112,75 | 112,89 | 112,88 | 112,75 | 112,80 |
| Lira sterlina . | 1504,45 | 1505,25 | 1505,75 | 1506,15 | 1505,50 | 1504,45 | 1506 — | 1506,15 | 1504,45 | 1505,10 |
| Marcó germanico . | 171,31 | 171,41 | 171,44 | 171,48 | 171,40 | 171,30 | 171,46 | 171,48 | 171,31 | 171,38 |
| Scellino austriaco . | 24,02 | 24,03 | 24,05 | 24,052 | 24,10 | 24,02 | 24,05 | 24,052 | 24,02 | 24,03 |
| Escudo portoghese | 21,86 | 21,85 | 21,8850 | 21,88 | 21,90 | 21,85 | 21,88 | 21,88 | 21,86 | 21,87 |
| Peseta spagnola . | 8,93 | 8,94 | 8,945 | 8,948 | 8,95 | 8,93 | 8,9475 | 8,948 | 8,93 | 8,94 |

**Media dei titoli del 24 febbraio 1971**

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5 % 1935 . | 90,425 |
| Redimibile 3,50 % 1934 . | 99,225 |
| » 3,50 % (Ricostruzione) | 83,75 |
| » 5 % (Ricostruzione) . | 91,40 |
| » 5 % (Riforma fondiaria) | 95,575 |
| » 5 % (Città di Trieste) . | 94,775 |
| » 5 % (Beni esteri) | 90,10 |
| » 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82 . | 90,575 |
| » 5,50 % » » 1968-83 | 91,40 |
| » 5,50 % » » 1969-84 | 91,50 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 . | 97,925 |
| » » » 5,50 % 1976 . . | 98,575 |
| Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977 . . | 99,40 |
| » » » 5,50 % 1977 | 99,75 |
| » » » 5,50 % 1978 | 99,375 |
| » » » 5,50 % 1979 | 99,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1973) | 98,45 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1974) | 96,225 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1975) | 93,90 |
| » 5 % ( » 1°-10-1975) II emiss. | 93,825 |
| » 5 % ( » 1° gennaio 1977) . | 93,90 |
| » 5 % ( » 1° aprile 1978) | 94,075 |
| » 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979) . | 98,975 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato*: NAPOLITANO

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi medi del 24 febbraio 1971**

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA . . . . . | 622,435 |
| Dollaro canadese | 618,95 |
| Franco svizzero . . | 144,92 |
| Corona danese . | 83,207 |
| Corona norvegese . | 87,172 |
| Corona svedese . . . | 120,585 |
| Fiorino olandese . . . | 173,16 |
| Franco belga . | 12,545 |
| Franco francese | 112,885 |
| Lira sterlina . | 1506,075 |
| Marco germanico . | 171,47 |
| Scellino austriaco . . . | 24,051 |
| Escudo portoghese . . | 21,88 |
| Peseta spagnola | 8,948 |

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Restituzioni applicabili dal 29 ottobre 1970 all'11 novembre 1970, a norma dei Regolamenti C.E.E. n. 2171/70 e n. 2204/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.**

| Numero della Tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) | |
|---|---|---|---|
| | | dal 29-10-70 al 31-10-70 | dal 1°-11-70 al 11-11-70 |
| 17.01 | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | | |
| | B. non denaturati: | | |
| | I. zuccheri bianchi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10,50 | 10,50 |
| | II. zuccheri greggi: | | |
| | - zuccheri canditi (1) . . . . . . . . . . . . . . . . . | 10,75 (2) | 10,59 (2) |
| | - altri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | zero (2) | zero (2) |

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'articolo 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

— R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
— r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92 %);
— Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

**(13040)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Restituzioni applicabili dal 12 novembre 1970 al 25 novembre 1970, a norma del Regolamento C.E.E. n. 2281/70, ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento C.E.E. n. 1009/67 (settore zucchero), non denaturati, esportati verso Paesi terzi.**

| Numero della tariffa | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Ammontare delle restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg (1 u.c. = lire italiane 625) |
|---|---|---|
| 17.01 | Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido: | |
| | B. non denaturati: | |
| | I. zuccheri bianchi . . . . . . | 10,50 |
| | II. zuccheri greggi: | |
| | - zuccheri canditi (1) . . | 10,59 (2) |
| | - altri . . . . . | zero (2) |

(1) A norma dell'art. 11 del Regolamento C.E.E. n. 394/70, per zucchero candito, ai fini della restituzione all'esportazione, s'intende uno zucchero costituito da cristalli voluminosi della lunghezza di almeno 5 millimetri, ottenuti mediante raffreddamento e cristallizzazione lenta di una soluzione zuccherata e sufficientemente concentrata e contenente, in peso, allo stato secco, determinato secondo il metodo polarimetrico, il 96 % o più di saccarosio, da accertarsi mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane.

(2) L'aliquota di restituzione indicata si applica ad uno zucchero greggio della qualità tipo, cioè ad uno zucchero che ha un rendimento del 92 %.

Il rendimento dello zucchero greggio è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio Chimico Centrale delle Dogane conformemente all'art. 1 del Regolamento C.E.E. n. 431/68.

Se il rendimento dello zucchero greggio esportato, determinato come al comma precedente, differisce dal rendimento fissato per la qualità tipo, la restituzione per 100 chilogrammi di tale zucchero greggio è calcolata moltiplicando l'aliquota di restituzione applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.

Il coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale del rendimento dello zucchero greggio esportato risultante dall'analisi.

La restituzione va pertanto determinata come segue: $R = r \times \frac{Re}{92}$ dove:

— R = restituzione applicabile allo zucchero greggio esportato;
— r = restituzione fissata per lo zucchero greggio della qualità tipo (rendimento 92%);
— Re = rendimento dello zucchero greggio esportato, accertato all'analisi.

**(653)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

**Restituzioni applicabili dal 16 ottobre 1970 al 22 ottobre 1970 a norma del Regolamento C.E.E. n. 2064/70 ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e b) del Regolamento C.E.E. n. 359/67 (settore riso), esportati verso Paesi terzi.**

| Numero della tariffa doganale | DENOMINAZIONE DELLE MERCI | Ammontare restituzioni in unità di conto (u.c.) per 100 kg. (1 u.c. = lire italiane 625) (a) |
|---|---|---|
| 10.06 | Riso: | |
| | A. greggio o semigreggio (non pilato): | |
| | (II) Riso semigreggio (non pilato): | |
| | (a) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2: | |
| | - Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . . . | 6,100 |
| | - Per le esportazioni verso Israele . . . . . . . . . . | 9,700 |
| | - Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . . . . . . | 9,000 |
| | (b) altro: | |
| | - Per le esportazioni verso l'Austria, il Liechtenstein e la Svizzera . . . | 6,500 |
| | - Per le esportazioni verso Israele . . . . . . . . . | 9,700 |
| | - Per le esportazioni verso gli altri paesi terzi . . . . . . . | 9,000 |
| | B. in grani interi pilati, anche lucidati o brillati: | |
| | (I) di cui almeno il 90 % dei grani hanno una lunghezza uguale o inferiore a 5,2 mm ed un rapporto lunghezza/larghezza inferiore a 2: | |
| | (a) Riso semilavorato: | |
| | - Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . . . . | 7,390 (b) |
| | - Per le esportazioni verso l'Algeria . . . . . . . . . . . | 12,019 (b) |
| | - Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . . . | 10,798 (b) |
| | (b) Riso lavorato a fondo: | |
| | - Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . . . . | 7,870 (b) |
| | - Per le esportazioni verso l'Algeria . . . . . . . . . . . | 12,800 (b) |
| | - Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . . . | 11,500 (b) |
| | (II) altro: | |
| | (a) Riso semilavorato: | |
| | - Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . . . . | 8,787 (b) |
| | - Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . . . | 12,127 (b) |
| | (b) Riso lavorato a fondo: | |
| | - Per le esportazioni verso il Liechtenstein e la Svizzera . . . . . | 9,420 (b) |
| | - Per le esportazioni verso la Guinea portoghese . . . . . . . | 15,500 (b) |
| | - Per le esportazioni verso gli altri Paesi terzi . . . . . . . . | 13,000 (b) |
| | C. spezzato . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3,000 |

(a) Qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento C.E.E. n. 587/67, l'ammontare della restituzione va aumentato di 2 unità di conto (1 unità di conto = lire 625) per tonnellata metrica di prodotto esportato.
(Circolare a stampa Ministero Finanze - Direzione Generale Dogane e Imposte Indirette, n. 54 del 31 gennaio 1968, prot. n. 1007/UTCD).

(b) La restituzione è fissata per un riso contenente in peso 5 %, al massimo, di rotture di riso.
Quando il riso esportato contiene una percentuale di rotture superiore al 5 % la restituzione viene diminuita come segue:

| Percentuale di rotture | Percentuale di diminuzione della restituzione |
|---|---|
| più di 5 e fino al 10 | 2 |
| più di 10 e fino al 15 | 4 |
| più di 15 e fino al 20 | 6 |
| più di 20 e fino al 30 | 15 |
| più di 30 e fino al 40 | 30 |
| più di 40 | 100 |

(88)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

### Concorso per l'ammissione nelle colonie marine e montane per l'estate 1971

E' bandito un concorso per l'assistenza climatica ai figli ed agli orfani degli iscritti all'Opera di previdenza per gli impiegati civili e militari dello Stato nelle colonie marine e montane organizzate dall'E.N.P.A.S.

Salvo eventuali mutamenti determinati da impreviste circostanze, i posti disponibili sono così ripartiti:

colonie marine: posti 9000, in turni di trenta giorni ciascuno;

colonie montane: posti 5000, in turni di trenta giorni ciascuno.

Nelle colonie marine e montane possono essere ammessi i fanciulli, riconosciuti bisognosi di cure climatiche, i quali, alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande (31 marzo 1971), abbiano compiuto i 7 anni e non abbiano superato i 12 anni di età.

Sono *esclusi* dall'ammissione nelle colonie dell'ente:

1) coloro che risultino affetti da tubercolosi polmonare, laringea o da forme aperte di tubercolosi glandolare e chirurgica (sia pure recentemente pregresse), da malattie della pelle o oculari contagiose, da forme di debolezza mentale o da psiconevrosi;

2) coloro che, convalescenti da malattie infettive comuni, non avessero ancora superato, all'atto dell'ammissione in colonia, il periodo massimo occorrente per evitare il pericolo del contagio;

3) coloro che risultino affetti da altre minorazioni fisiche o psichiche tali da richiedere trattamenti farmacologici o dietetici o assistenze sanitarie non compatibili con la vita di comunità e, in particolare, i diabetici, i nefropatici, i cardiopatici, gli epilettici e gli enuretici.

*Per ottenere l'ammissione dei figli alle colonie, gli iscritti dovranno far pervenire entro e non oltre il* 31 *marzo* 1971 *istanza agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. competenti per territorio.*

Nella domanda — redatta sull'apposito modello A.C.S. 1, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'ente — dovrà essere specificatamente indicato il tipo di colonia per la quale si chiede l'ammissione.

L'istanza dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipende l'iscritto, rilasciata in data non anteriore al presente bando, attestante che lo stesso è in servizio, con l'indicazione della qualifica e grado di appartenenza. Tale dichiarazione potrà essere redatta sul mod. T.A.28, da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'ente.

Gli orfani dovranno presentare un'attestazione delle competenti amministrazioni, da cui risulti la loro qualifica di orfani di dipendente statale iscritto all'Opera di previdenza;

2) stato di famiglia;

3) certificati, rilasciati esclusivamente dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dai quali risulti che l'aspirante al beneficio è stato sottoposto:

*a)* alla vaccinazione *antivaiolosa,* per i bambini nati posteriormente al 1° giugno 1963; alla rivaccinazione antivaiolosa, per i bambini nati anteriormente al 1° giugno 1963;

*b)* alla vaccinazione *antidifterica,* o alla vaccinazione antidifterica di richiamo, in data posteriore al 1° settembre 1968;

*c)* alla vaccinazione o rivaccinazione *antitifoparatifica* praticata dopo il 1° gennaio 1971 se per via orale, o dopo il 1° gennaio 1970 se per via parenterale;

*d)* alla vaccinazione *antipoliomielitica* praticata, con il metodo Sabin, nelle cinque dosi prescritte;

*e)* alla vaccinazione *antitetanica,* e, ove la prima vaccinazione sia stata eseguita da oltre quattro anni, alla vaccinazione di richiamo;

4) dichiarazione di idoneità sanitaria e prescrizione del tipo di colonia — marina o montana — rilasciata dai sanitari dell'E.N.P.A.S. o da un sanitario di fiducia (il medico deve compilare e firmare l'apposito stampato in calce al mod. A.C.S. 1, di cui innanzi è fatto cenno).

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati negli anni precedenti. Le domande prive della documentazione prescritta non verranno accettate dagli uffici periferici, nè dalla direzione generale dell'ente.

Saranno prese in considerazione soltanto le domande pervenute agli uffici periferici dell'E.N.P.A.S. entro il prescritto termine del 31 marzo 1971. Non verranno accettate le domande presentate, sia pure nei termini, presso altre amministrazioni.

L'istanza e i documenti sono esenti da bollo.

La direzione generale dell'E.N.P.A.S. deciderà insindacabilmente in merito all'ammissione dei concorrenti ed alla scelta del turno e della colonia di destinazione che, di norma, sarà quella più vicina alla residenza, in relazione alle esigenze climatologiche presentate da ogni aspirante. Ragioni di carattere organizzativo impediscono di dare corso ad eventuali richieste di variazione di turno o di colonia di destinazione.

Durante il periodo di soggiorno in colonia e durante i viaggi dalle sedi di raccolta alla colonia e viceversa, i minori ammessi al beneficio saranno assicurati, a cura e spese della gestione di ogni singola colonia, contro i rischi di disgrazie accidentali, per i massimali di tre milioni in caso di morte e di cinque milioni in caso di invalidità permanente.

L'ammissione e la permanenza in colonia è subordinata al giudizio del sanitario della colonia stessa.

Gli ammessi dovranno presentarsi ai centri di raccolta, che verranno tempestivamente comunicati agli interessati, provvisti di:

*a)* scheda sanitaria mod. A.C.S. 1-*bis* — da ritirarsi presso gli uffici periferici dell'ente — compilata nelle parti *A* e *B*. Si precisa che la parte *A* della scheda deve essere compilata dal medico che sottopone a visita il bambino per la prescrizione del tipo di colonia (marina o montana), all'atto della visita stessa. La parte *B* della suddetta scheda dovrà essere sottoposta alla firma (firma e timbro) dell'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'assistito, a cura dell'interessato, entro i tre giorni precedenti la partenza per la colonia.

*Tassative disposizioni dell'autorità competente vietano di accogliere in colonia i bambini che non siano in possesso della scheda sanitaria compilata e firmata come innanzi specificato;*

*b)* un cambio di biancheria personale in ottimo stato di uso (2 pigiami o camicie da notte, 4 mutande, 3 magliette intime, 4 paia di calzini, 4 fazzoletti ed altri indumenti di vestiario che la famiglia ritenesse di consegnare al fanciullo);

*c)* per gli ammessi alle colonie marine: un paio di sandali, mutandine da bagno (maschi) o costumino da bagno (femmine);

*d)* per gli ammessi alle colonie montane: indumenti di lana (maglia pesante o golf, panciera di lana e due paia di calzini di lana), scarpe pesanti e scarpe di gomma;

*e)* spazzolino da denti e dentifricio, pettine, sapone e 3 asciugamani;

*f)* un sacchetto di tela bianca (cm. $30 \times 40$) con sopra scritto nome e cognome del bambino.

E' fatto divieto ai bambini di portare in colonia oggetti d'oro o, comunque, di valore. Nessun rimborso verrà effettuato dall'E.N.P.A.S., a titolo di risarcimento, in caso di smarrimento di tali oggetti.

Coloro che non fossero provvisti della scheda mod. A.C.S. 1-*bis*, debitamente compilata nelle parti *A* e *B* e del corredo prescritto, saranno restituiti alle famiglie, cui faranno carico le relative spese di viaggio.

A cura dell'ente, i bambini ammessi al beneficio saranno dai centri di raccolta avviati alle colonie e, alla fine dei turni, restituiti ai centri di provenienza. Non sarà tenuto conto di eventuali richieste di destinazione differente dai centri medesimi.

Le spese di viaggio in 2ª classe, sostenute dagli assistiti per raggiungere i centri di raccolta assegnati, saranno, al termine dell'attività climatica, rimborsate — limitatamente al bambino con un accompagnatore e alla tariffa prevista per i dipendenti statali — dalla Direzione generale dell'ente (Servizio assistenza climatica e scolastica, ufficio 22°, via di S. Croce in Gerusalemme n. 55 - 00100 Roma) alla quale dovranno, pertanto, essere inoltrate le relative richieste, corredate dai documenti di viaggio, *entro e non oltre il* 30 *settembre* 1971.

Poichè le visite dei congiunti ai bambini ospitati nelle colonie costituiscono un pericolo per la salute della comunità, in

quanto i visitatori possono essere involontari portatori di malattie contagiose, anche in relazione alle istruzioni impartite in proposito dal Ministero della sanità, viene *sconsigliato* ai familiari di visitare i bambini durante la permanenza in colonia. Solo in via eccezionale e per fondati motivi potrà essere consentita la visita ai minori ospiti e, in ogni modo, non prima del quindicesimo giorno dall'entrata in colonia dei minori medesimi. In tal caso, il familiare dovrà esibire ai dirigenti della colonia un certificato dell'autorità sanitaria del luogo di provenienza — rilasciato non oltre due giorni prima della data della visita — dal quale risulti che il familiare stesso non proviene da zone con epidemie in atto.

Per ragioni di carattere igienico e considerato che l'alimentazione dei bambini, regolata da tabelle dietetiche approvate dalle autorità sanitarie provinciali, è largamente sufficiente per coprire il fabbisogno alimentare in fase di accrescimento ed in attività fisica notevole, viene fatto *assoluto divieto di inviare ai bambini cibi, bevande e dolciumi di qualsiasi genere.*

Le richieste di ammissione di più figli di uno stesso iscritto saranno prese in esame limitatamente alla disponibilità dei posti.

Roma, addì 28 gennaio 1971

*Il commissario straordinario:* VALENTINI

(2090)

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª-B vacante nel comune di Ancona**

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 22 aprile 1970 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1ª-*B* vacante nel comune di Ancona;

Visto il decreto ministeriale in data 4 gennaio 1971 con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1ª-*B* vacante nel comune di Ancona, nell'ordine appresso indicato:

1. Graziani dott. Marcello . . . punti 89,02 su 132
2. Silvano dott. Guido » 88,10 »
3. Gracili dott. Rino . » 87,89 »
4. Aiello dott. Salvatore » 87,79 »
5. Fanelli dott. Filippo » 87,11 »
6. Pianesi dott. Ermanno » 86,57 »
7. Bertinetti dott. Mario » 86,47 »
8. Gaetani dott. Leonida » 86,44 »
9. Schlitzer dott. Pasquale » 83,21 »
10. Ferri dott. Pasquale » 80,18 »
11. Rabacchino dott. Fernando » 79,86 »
12. Fornaciari dott. Raul » 76,98 »
13. Montefusco dott. Gerardo » 74,50 »
14. Dell'Isola dott. Erasmo . » 74,23 »
15. Fiduccia dott. Benedetto » 73,83 »
16. Palatiello dott. Vincenzo » 73,69 »
17. Tognocchi dott. Candido » 73,58 »
18. Mancinelli dott. Oliviero » 72,55 »
19. Mistrangelo dott. Pio » 71,60 »
20. Simeone dott. Mariangelo » 70,86 »
21. Tollis dott. Aldo » 70,40 »
22. Fuscà dott. Cesare » 69,78 »
23. De Cata dott. Carlo » 69,59 »
24. Fiora dott. Sergio . » 66,06 »
25. Cormio dott. Salvatore . » 64,16 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1971

p. *Il Ministro:* SARTI

(1152)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Riapertura dei termini del concorso per titoli ed esami a tre posti di direttore in prova negli istituti statali per sordomuti di Milano, Palermo e Roma.**

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto ministeriale 10 marzo 1970, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1970, registro n. 37 Pubblica istruzione, foglio n. 292, relativo al concorso per titoli ed esami a tre posti di direttore in prova nel ruolo del personale degli istituti statali per sordomuti nelle sedi di Milano, Palermo e Roma;

Considerata l'opportunità di riaprire i termini per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso per l'esiguo numero di domande pervenute alla data del 26 agosto 1970 fissata dall'art. 3 del decreto ministeriale citato;

Decreta:

Art. 1.

Viene riaperto il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per titoli ed esami a tre posti di direttore in prova nel ruolo del personale degli istituti statali per sordomuti nelle sedi di Milano, Palermo e Roma.

Art. 2.

La domanda di ammissione al concorso di cui sopra deve pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione elementare, divisione IV) entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 21 ottobre 1970

*Il Ministro:* MISASI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 30 *dicembre* 1970
*Registro n.* 110 *Pubblica istruzione, foglio n.* 274

(1219)

## MINISTERO DELLA DIFESA

**Graduatoria dei candidati idonei al concorso per l'ammissione al 1° anno dell'Accademia di sanità militare interforze — Anno accademico 1970-71.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 4 giugno 1970, con il quale è indetto un concorso per l'ammissione di allievi ai corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, registrato alla Corte dei conti, addì 9 luglio 1970, registro n. 18 Difesa, foglio n. 199;

Visto il decreto ministeriale 7 settembre 1970, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso di cui sopra, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1970, registro n. 27 Difesa, foglio n. 178;

Visto il decreto ministeriale 11 novembre 1970, con il quale i professori Eile Laschetti e Maria Bianca Savino sono nominati in sostituzione dei professori Mario Lumetti e Nadia Tozzi (in corso di registrazione);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati ed i titoli dai medesimi presentati:

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per l'ammissione al 1° anno dei corsi dell'Accademia di sanità militare interforze per la nomina ad ufficiale medico del Corpo sanitario aeronautico, sotto condizione dello accertamento dei requisiti prescritti:

1. Scarpinella Claudio . . . . . . . punti 29,00
2. Masci Sergio, orfano di caduto per servizio » 27,50
3. Fattorossi Andrea . . . . . . » 27,50
4. Sottomano Virgilio, nato il 10 marzo 1950 » 27,00
5. Giannini Giuseppe, nato il 5 agosto 1952 . » 27,00
6. Susta Pier Giorgio . . . . . . » 26,83

7. Perotto Graziano, nato il 31 agosto 1950 . punti 26,50
8. De Giosa Pietro, nato il 17 maggio 1951 » 26,50
9. Cristofanelli Lucio, nato il 20 maggio 1951 . » 26,00
10. Rizzi Matteo, nato il 29 maggio 1951 » 26,00
11. Simini Giuseppe, nato il 13 ottobre 1951 » 26,00
12. Bucci Nicola, nato il 20 novembre 1951 » 26,00
13. Lamola Cosimo, nato il 9 aprile 1952 . » 26,00
14. Bastianelli Guido » 25,275
15. Antonelli Gian Paolo » 25,22
16. Ingenito Massimo, orfano di guerra » 25,00
17. Guastamacchia Domenico » 25,00
18. Filograna Aldo » 24,94
19. Dal Canto Roberto, nato il 12 ottobre 1950 » 24,775
20. Adesso Nazario Antonio, nato il 26 febbraio 1952 » 24,775
21. Di Gioia Michele » 24,61
22. D'Addario Francesco, nato il 17 luglio 1950 » 24,50
23. Sciubba Filippo, nato il 7 febbraio 1951 . » 24,50
24. Bonanni Lorenzo, nato il 24 aprile 1951 » 24,50
25. Puddu Luigi Maria, nato il 7 giugno 1951 » 24,50
26. Migliorini Vittorino » 24,275
27. Aurigemma Giuseppe » 24,11
28. Filipponi Franco, « Morosini » . » 24,00
29. Macchia Fernando, nato il 28 agosto 1949 » 24,00
30. Ferraro Stefano, nato il 1° febbraio 1951 » 24,00
31. Cofano Dionisio, nato il 22 aprile 1951 » 24,00
32. Russo Domenico, nato il 4 febbraio 1952 » 24,00
33. Vartolo Guido » 23,83
34. Basile Francesco, nato il 1° febbraio 1949 » 23,50
35. Cincotta Domenico, nato il 13 marzo 1950 » 23,50
36. Viola Dario, nato il 18 luglio 1950 » 23,50
37. Bassolino Giuseppe, nato il 18 gennaio 1951 » 23,50
38. Folco Giuseppe, nato il 31 marzo 1952 . » 23,50
39. Iucolino Giuseppe » 23,275
40. Palmieri Donato, nato il 5 dicembre 1949 » 23,00
41. Dujany Giorgio, nato il 16 dicembre 1950 » 23,00
42. Romano Vincenzo, nato il 9 novembre 1951 » 23,00
43. Pappalardo Francesco, nato il 7 febbraio 1952 » 23,00
44. Manti Mario » 22,662
45. Palmieri Nicola, nato il 1° luglio 1951 » 22,50
46. Pancrazio Francesco, nato il 30 marzo 1952 » 22,50
47. Rocchi Giovanni, nato il 10 gennaio 1950 . » 22,00
48. Altieri Guido, nato il 6 ottobre 1950 » 22,00
49. Menchinelli Marco, nato l'8 maggio 1951 » 22,00
50. Lisi Carmine, nato il 6 luglio 1951 » 22,00
51. Labalestra Giuseppe, nato il 12 agosto 1951 » 22,00
52. Santoro Pompeo, nato il 27 gennaio 1952 » 22,00
53. Dell'Aglio Cordiano, nato il 6 marzo 1949 » 21,775
54. Trucillo Filippo, nato il 6 novembre 1951 » 21,775
55. Peloni Massimo, « Morosini » » 21,50
56. Tranfaglia Ezio, nato il 2 dicembre 1949 » 21,50
57. Pagano Giuseppe, nato il 18 novembre 1951 » 21,50
58. Bottazzi Cosimo, nato il 15 febbraio 1952 » 21,50
59. Strafino Cosimo, nato il 13 ottobre 1949 . » 21,00
60. De Carlo Pantaleo, nato il 23 gennaio 1950 . » 21,00
61. Scipio Giuseppe, nato il 12 settembre 1950 » 21,00
62. Sobrino Secondo, nato il 2 novembre 1950 » 21,00
63. Da Ros Diego, nato il 26 luglio 1952 » 21,00
64. Caiazzo Donato, nato il 20 febbraio 1951 » 20,50
65. Romano Pasquale, nato il 1° giugno 1951 » 20,50
66. Santangeli Roberto, nato il 4 febbraio 1952 » 20,50
67. Zito Mario Luciano » 20,00
68. Fusacchia Giulio, nato il 2 maggio 1949 » 19,50
69. Ciarrocchi Paolo, nato l'11 maggio 1949 » 19,50
70. Bosco Antonio, nato il 14 giugno 1950 » 19,50
71. Pistilli Marcello, nato il 9 settembre 1950 » 19,50
72. Sarra Carmine, nato il 15 giugno 1951 » 19,50
73. Palma Cosimo, nato il 29 maggio 1949 » 19,00
74. De Vecchis Massimo, nato il 5 gennaio 1950 » 19,00
75. Valitutti Beniamino, nato il 26 marzo 1951 » 19,00
76. Varini Stefano, nato il 23 maggio 1952 » 18,00
77. Mingione Edmondo, nato il 24 ottobre 1952 » 18,00

Il presente decreto sarà sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 dicembre 1970

*Il Ministro*: TANASSI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 18 *gennaio* 1971
*Registro n.* 2 *Difesa, foglio n.* 147

**(1155)**

## MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

**Proroga del termine per la formazione della graduatoria dei progetti relativa al concorso nazionale per la progettazione di massima di una aerostazione per l'aeroporto di S. Eufemia Lamezia Terme.**

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto il bando di concorso nazionale per la progettazione di massima di una aerostazione da destinarsi all'aeroporto di S. Eufemia Lamezia Terme, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 126 del 21 maggio 1970;

Considerato che con decreto ministeriale del 7 settembre 1970 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 19 settembre 1970 il termine di presentazione degli elaborati, previsto dall'art. 9 del bando, è stato prorogato al 31 ottobre 1970;

Considerato che, data la complessità delle operazioni di esame e il numero degli elaborati presentati, la graduatoria dei progetti non potrà essere formata entro il termine stabilito dall'articolo 11 del bando (centoventi giorni dal termine di presentazione degli elaborati);

Ritenuto necessario prorogare al 15 aprile 1971 la scadenza del predetto termine:

Decreta:

*Articolo unico*

La scadenza del termine per la formazione della graduatoria, prevista dall'art. 11 del bando di concorso nazionale per la progettazione di massima di una aerostazione da destinarsi all'aeroporto di S. Eufemia Lamezia Terme, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 21 maggio 1970, è prorogata dal 28 febbraio 1971 al 15 aprile 1971.

Roma, addì 16 febbraio 1971

*Il Ministro*: VIGLIANESI

**(1980)**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

**Commissione esaminatrice del concorso per esami a diciannove posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova.**

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 20 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 1970, registro n. 2, foglio n. 111, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 16 marzo 1970 con il quale è stato bandito un concorso per esami a diciannove posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dei veterinari provinciali del Ministero della sanità;

Visto il decreto in data 23 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti l'11 giugno 1970, registro n. 6, foglio n. 255, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 3 agosto 1970 con il quale sono stati riaperti i termini per la presentazione delle domande per l'ammissione al concorso di che trattasi;

Ritenuto che occorre provvedere alla nomina della commissione esaminatrice del concorso di cui sopra;

Vista la lettera del Consiglio di Stato in data 30 settembre 1970, n. 653/S.G., con la quale viene designato presidente della commissione il consigliere di Stato dott. Alfredo Fragomeni;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennagio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Visto l'art. 4 del bando di concorso;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso in premessa indicato, è costituita come segue:

*Presidente*:

Fragomeni dott. Alfredo, consigliere di Stato.

*Membri*:

Bianchi prof. Carlo, ordinario di patologia medica e clinica veterinaria presso l'Università di Milano;

Corsico prof. Giuseppe, docente di tecnica conserviera degli alimenti di origine animale dell'Università di Milano;

Taddei dott. Giordano, ispettore generale veterinario del Ministero della sanità;

Cavrini prof. dott. Carlo, veterinario provinciale capo del Ministero della sanità.

*Segretario*:

Ascone dott. Edoardo, direttore di sezione del Ministero della sanità.

Art. 2.

Alla commissione predetta sono aggregati, in qualità di membri aggiunti per le lingue estere:

Ferri prof. Alfonso, per le lingue inglese e tedesca;

Josia prof. Vincenzo, per le lingue francese e spagnola.

Art. 3.

Ai componenti della commissione nonchè al segretario, sarà corrisposto il trattamento previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5 e successive modifiche apportate con legge 5 giugno 1957, n. 417.

La spesa presuntiva di L. 500.000 graverà sul capitolo 1063 dello stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1970.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, successivamente, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 ottobre 1970

*Il Ministro*: MARIOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 16 *dicembre* 1970
*Registro n.* 10 *Sanità, foglio n.* 391

**(1150)**

## UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI GENOVA

### Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Genova

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 4124 in data 10 giugno 1967, con il quale venne bandito pubblico concorso per titoli ed esami a sei posti, ridotti a cinque con successivo decreto n. 4513 del 23 giugno 1967, di medico condotto vacanti nella provincia di Genova alla data del 30 novembre 1966;

Vista la graduatoria dei concorrenti formulata dalla commissione giudicatrice del concorso, nonchè gli atti depositati dalla stessa;

Considerata la regolarità delle operazioni del predetto concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso di cui in narrativa:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Saverino Biagio | punti | 58,112 | su 120 |
| 2. Rabagliati Rinaldo | » | 57,098 | » |
| 3. Tomasello Rosario . | » | 47,440 | » |
| 4. Tripepi Antonio | » | 46,600 | » |
| 5. Pozzuolo Gualtiero | » | 44,780 | » |

Il presente decreto sara inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Genova, addì 9 febbraio 1971

*Il medico provinciale*: PODESTÀ

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto n. 790 di pari data con il quale è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso bandito con decreto n. 4124 in data 10 giugno 1967, per posti cinque di medico condotto, vacanti in provincia di Genova alla data del 30 novembre 1966;

Viste le preferenze delle sedi di condotta indicate dai singoli concorrenti nelle domande di ammissione al concorso medesimo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla dichiarazione dei vincitori del concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori delle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

1) Saverino Biagio: consorzio: Cicagna-Orero-Coreglia Lig.;
2) Rabagliati Rinaldo: comune di Portofino;
3) Tomasello Rosario: comune di Crocefieschi;
4) Tripepi Antonio: comune di S. Stefano d'Aveto;
5) Pozzuolo Gualtiero: comune di Valbrevenna.

Il presente decreto sarà pubblicato e inserito nella *Gazzetta Ufficiale*, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori della prefettura, di questo ufficio e dei comuni interessati.

Genova, addì 9 febbraio 1971

**(1650)** *Il medico provinciale*: PODESTÀ

## UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI ROMA

### Nomina dei vincitori del concorso a quattro posti di veterinario di 3ª classe presso il comune di Roma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 7024/30 del 14 dicembre 1970 con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso a quattro posti di veterinario di 3ª classe vacanti nel comune di Roma al 30 novembre 1968;

Vista la nota del comune di Roma del 15 luglio 1969, prot. n. 78910/68, con la quale si fa presente che i posti da conferire agli appartenenti alle categorie privilegiate sono due;

Considerato che i dott.ri Penna Venanzo e Lidano Diego, classificatisi rispettivamente al 6° e all'8° posto della graduatoria di merito usufruiscono dei benefici previsti a favore degli invalidi civili (legge 2 aprile 1968, n. 482) regolarmente documentati sia nei riguardi sanitari, sia nei riguardi dell'iscrizione negli elenchi dell'ufficio provinciale del lavoro di Roma, ai sensi dell'art. 19 della sopracitata legge;

Ritenuto di dover provvedere alla nomina dei vincitori, tenendo presente la graduatoria di merito, nonchè le preferenze ed i benefici di legge a favore dei concorrenti aventi titolo;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Sono dichiarati vincitori del concorso di cui in premessa i seguenti candidati risultati idonei:

1. Benedetti Alfonso;
2. Lutta Annibale;
3. Penna Venanzo;
4. Lidano Diego.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Roma ed affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Roma e del comune interessato.

Roma, addì 27 gennaio 1971

**(1103)** *Il veterinario provinciale*: SALVI

# REGIONI

## REGIONE SARDA

LEGGE REGIONALE 16 dicembre 1970, n. **40**.

**Modifiche alle leggi regionali 26 ottobre 1966, n. 10, e 1° dicembre 1967, n. 22, relative a provvedimenti per l'ammasso dei formaggi « pecorino romano » e « fiore sardo » prodotti nelle campagne 1965-66 e 1966-67.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 38 *del* 21 *dicembre* 1970)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 26 ottobre 1966, n. 10, è sostituito dal seguente:

« I contributi sulle spese complessive di gestione dello ammasso volontario dei formaggi « pecorino romano » e « fiore sardo » ed i contributi negli interessi sui prestiti contratti per la corresponsione di un acconto ai produttori singoli od associati fanno carico al capitolo 26651-*bis* dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1966 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

Art. 2.

La denominazione del capitolo 26648 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 è soppressa e viene sostituita dalla seguente:

« Contributi ed oneri connessi sulle spese complessive di gestione dell'ammasso volontario dei formaggi « pecorino romano » e « fiore sardo » prodotti nelle campagne 1965-1966 e contributi ed oneri connessi negli interessi sui finanziamenti contratti per la corresponsione di un acconto ai produttori singoli od associati conferenti ».

A favore del predetto capitolo 26648 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 è stornata la somma di L. 215.000.000 dal capitolo 27901 dello stesso stato di previsione.

Art. 3.

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 1° dicembre 1967, n. 22, è sostituito dal seguente:

« Le spese per l'attuazione della presente legge faranno carico al capitolo 26651 bis dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1967 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi ».

Art. 4.

La denominazione del capitolo 26651 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 è soppressa e viene sostituita dalla seguente:

« Contributi ed oneri connessi sulle spese complessive di gestione dell'ammasso volontario dei formaggi « pecorino romano » e « fiore sardo » prodotti nella campagna 1966-1967, e contributi ed oneri connessi negli interessi sui finanziamenti contratti per la corresponsione di un acconto ai produttori singoli od associati conferenti ».

A favore del predetto capitolo 26651 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 è stornata la somma di L. 75.000.000 dal capitolo 27901 dello stesso stato di previsione.

Art. 5.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a pagare, in favore degli enti affidatari degli ammassi di cui ai precedenti articoli, gli interessi, al saggio che sarà documentato, sull'ammontare dei crediti vantati dagli stessi Enti, limitatamente alle somme eccedenti gli stanziamenti autorizzati con gli articoli 5 delle leggi regionali 26 ottobre 1966, n. 10, e 1° dicembre 1967, n 22.

La corresponsione di detti interessi sarà limitata al periodo di tempo intercorrente tra la presentazione, da parte degli enti di cui al precedente comma, del conto relativo alle spese previste negli articoli 3 e 4 delle leggi suindicate e l'entrata in vigore della presente legge.

Le spese relative all'attuazione di quanto disposto dai precedenti commi graveranno, rispettivamente per gli ammassi relativi alle annate 1965-66 e 1966-67, sui capitoli 26648 e 26651 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1970 ed ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 16 dicembre 1970

GIAGU DE MARTINI

(689)

LEGGE REGIONALE 7 gennaio 1971, n. **1**.

**Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1971.**

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 1 *dell'8 gennaio* 1971)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia formalmente approvato, il bilancio della Regione sarda per l'anno finanziario 1971 e comunque non oltre il 31 marzo 1971.

Negli impegni di spesa la Giunta regionale non potrà superare tanti dodicesimi dell'importo delle spese stanziate nei capitoli dell'esercizio 1970 per quanti saranno i mesi di effettivo esercizio provvisorio.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 7 gennaio 1971

GIAGU DE MARTINI

(690)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.